



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 127

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

320^a seduta (1^a pomeridiana): martedì 6 dicembre 2016

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,6
BLUNDO, (M5S)	5
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03159, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Gli onorevoli interroganti, in merito alla tematica del reclutamento degli insegnanti delle istituzioni scolastiche, chiedono di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per rimuovere le presunte illegittimità descritte, generate dalla nota ministeriale n. 2852 del 5 settembre 2016, e se esista, per gli insegnanti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, il concreto pericolo di perdita della titolarità della sede, al di fuori delle due ipotesi previste dalla normativa vigente della partecipazione alla mobilità volontaria o della perdita del posto.

Occorre premettere che il contenuto dell'interrogazione sovrappone due questioni che, per ragioni di chiarezza espositiva, devono essere affrontate separatamente. Anzitutto occorre precisare che la titolarità e il far parte dell'organico dell'autonomia sono due cose distinte. Difatti, tutti i docenti fanno parte dell'organico dell'autonomia, indipendentemente dai posti sui quali vengono assegnati. I posti di potenziamento, come i posti comuni, sono una definizione che riguarda la quantificazione dell'organico, non le persone che vengono assegnate all'istituzione scolastica. Inoltre, la titolarità su sede o su ambito riguarda l'incarico triennale e non l'assegnazione ad un determinato insegnamento, che è effettuata dal dirigente scolastico sulla base di criteri definiti dagli organi collegiali.

Pertanto, il rischio paventato nell'interrogazione non sussiste. Infatti, non vi è alcun dubbio che i docenti che hanno titolarità sulla scuola conservano tale titolarità solo per mobilità volontaria o perché perdenti posto.

Lo svolgimento delle eventuali attività di cui all'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 107 non condiziona in alcun modo la titolarità sulla scuola, come pare invece evincersi dal testo dell'interrogazione in discussione.

Ben altra questione è l'utilizzo dell'organico dell'autonomia, il quale trova la sua fonte normativa nei commi 3 e 5 dell'articolo 1, della legge n. 107. Infatti, il comma 5 recita testualmente: «I docenti dell'organico del-

l'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento». Il dettato normativo è molto chiaro: l'intero organico dell'autonomia è funzionale al perseguimento del Piano dell'offerta formativa (POF).

Ancora, nel comma 63 si chiarisce che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, per il sostegno e il potenziamento dell'offerta formativa; non ci sono perciò docenti comuni e docenti di potenziamento, ma posti comuni, di sostegno e di potenziamento, che concorrono tutti a formare l'organico dell'autonomia. Dunque, non esistono due categorie di docenti, ma di posti, e tutti i docenti fanno parte dell'organico dell'autonomia.

In altri termini, non è certamente obiettivo della citata legge creare due categorie di docenti (si potrebbe dire «di serie A» e «di serie B») per quanto concerne le attività didattiche e formative loro affidate; si prevede, invece, una diversa situazione giuridica per quanto concerne la titolarità su scuola e la titolarità su ambito (seguita da incarico triennale della scuola), che non mette minimamente «in pericolo» i diritti acquisiti dai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014-2015.

In merito all'asserita arbitrarietà tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107 del 2015, occorre specificare che è evidente che le fasi di assunzione e le fasi per la mobilità hanno scopi diversi da quelli relativi all'assegnazione degli insegnanti e, soprattutto, non si può affermare che vi sono differenze di stato giuridico tra i docenti.

Occorre inoltre precisare che il potenziamento, come possibilità della scuola, a partire dal POF triennale elaborato dal collegio docenti, è un concetto che non riguarda la collocazione dei docenti, ma le attività proposte per ampliare l'offerta formativa. Le supplenze riguardano tutto l'organico dell'autonomia e non solo i docenti che sono stati assegnati su posti di potenziamento.

La citata nota n. 2852 del 5 settembre 2016 non contiene nessun elemento di illegittimità perché, al contrario, trae legittimazione giuridica proprio dalla legge n. 107. Nella nota vengono difatti fornite esemplificazioni e vengono approfonditi gli aspetti culturali e progettuali che possono essere impiegati nell'utilizzo dell'organico dell'autonomia, di cui tutti i docenti assegnati all'istituzione scolastica fanno parte. Anzi, è un modo per superare alcune difficoltà segnalate dalle scuole per l'utilizzo corretto dei docenti. La legge n. 107 del 2015 non prevede alcuna separazione tra i docenti dell'organico dell'autonomia; un conto sono i posti e altro è chi viene assegnato a quei posti ed entra a far parte di un organico.

Come già ribadito, sulla base della normativa vigente in relazione ai criteri definiti dagli organi collegiali e alle responsabilità dirigenziali, i docenti sono assegnati alle classi e agli insegnamenti. Ciò non ha alcuna conseguenza in merito alla titolarità sulla sede, che deriva da un atto amministrativo diverso e non in capo al dirigente scolastico.

D'altra parte, l'utilizzazione dei docenti dell'organico dell'autonomia non è certo lasciata all'arbitrio o alle personali convinzioni dei dirigenti scolastici che, nell'attribuzione dei docenti alle cattedre, devono rispettare le competenze degli organi collegiali – e ciò è chiaramente scritto nella nota – e devono soprattutto tenere conto degli obiettivi del POF triennale, documento di programmazione che, com'è noto, è sottoposto all'approvazione degli organi collegiali stessi.

In conclusione, la legge non accredita un sistema che confina i quasi 50.000 docenti, che sono stati assunti grazie ai posti di potenziamento previsti dalla legge n. 107, ad un ruolo subalterno o marginale. Nello stesso tempo, non vi è alcun pericolo di perdita della titolarità giuridica su scuola dei docenti già in ruolo, perché questa non dipende certo dall'attribuzione dei compiti e dalle funzioni svolte secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, ma dalla natura giuridica stessa del loro contratto.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria D'Onghia, ma devo dichiararmi insoddisfatta della risposta, nella quale praticamente si dice tutto e il contrario di tutto.

Abbiamo appena sentito, per esempio, che non esisterebbe alcun rischio di perdita della titolarità giuridica su scuola per i docenti già in ruolo, perché questa non dipenderebbe dall'attribuzione dei compiti e dalle funzioni svolte secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ma solo dalla natura giuridica del contratto. In verità, se prima della legge n. 107 del 2015 esisteva una stretta corrispondenza tra titolarità sulla scuola, classe di concorso e insegnamento assegnato dal dirigente scolastico, oggi di fatto questa condizione di base risulta invece alterata.

È stato detto che non inficerebbe in alcun modo il ruolo dell'insegnante il fatto di perdere il collegamento con l'insegnamento e di mantenere la titolarità dell'assegnazione ad un certo istituto. In questo modo, tuttavia, si finisce per sottoscrivere ancor di più lo stravolgimento del ruolo determinato dalla legge n. 107.

Il problema, dunque, non è la circolare, il cui dettato pensavamo comunque esulasse dal riferimento al ruolo docente, riconosciuto non solo dagli organi collegiali, ma da tutta la normativa precedente. Tale circolare, infatti, stando a quanto ci ha appena detto chiaramente la sottosegretaria D'Onghia, è in linea con la legge n. 107, che ha sancito la possibilità di distinguere la titolarità dall'assegnazione ad un ruolo ben preciso, collegato ad una specializzazione ottenuta tramite una classe di concorso, che sancisce le competenze e la professionalità di un determinato insegnante.

Dichiararmi soddisfatta della risposta vorrebbe dire accettare una situazione che di fatto ha stravolto davvero il ruolo docente. Non so se ci si rende conto di quello che si è stabilito, vale a dire che è sufficiente che un docente abbia la titolarità su una sede perché possa occuparsi poi di qualunque tipo di insegnamento. È verificato, tra l'altro, che le stesse supplenze vengono assegnate generalmente ai docenti individuati dal dirigente con incarico di potenziamento, ovvero senza alcun legame con

una specifica collocazione riferita ad una classe di concorso e quindi all'insegnamento di una disciplina ben definita da svolgere per un certo numero di ore.

Ribadisco che la legge n. 107 ha di fatto stravolto il sistema scolastico: nel caso dell'insegnamento, infatti, la titolarità della sede non può bastare a garantire che il docente svolga la funzione che gli è propria in base alla sua specifica professionalità.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

BLUNDO, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, PUGLIA, SANTANGELO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella nota n. 2852 del 5 settembre 2016, emanata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, si precisa: «che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che in coerenza con quanto previsto dal comma 63, articolo 1, della legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa». Pertanto, si legge sempre nella stessa nota, «si aprono nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire ai docenti individuati su posti di potenziamento di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali, nonché ai docenti finora utilizzati solo per l'insegnamento curricolare di occuparsi in tutto o in parte di attività di arricchimento dell'offerta formativa in coerenza con le competenze professionali possedute»;

la nota ha scatenato la dura reazione di alcuni sindacati di categoria, in special modo di Unicobas, che, in un articolo pubblicato su «orizzontescuola» il 12 settembre 2016, ha denunciato la gestione «flessibile» dell'organico che si starebbe verificando in molte scuole, sulla scia di quanto esposto nella nota del Ministero. Più precisamente i docenti di ruolo, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola) e che ai sensi della citata normativa conservano la titolarità della sede, rischierebbero, a causa di questa flessibilità, la perdita della stessa qualora accettassero di spostarsi, su richiesta del Dirigente Scolastico, sui posti del potenziamento;

considerato che:

la nota ministeriale del 5 settembre 2016, nel ribadire che l'organico dell'autonomia «rappresenta l'organico complessivo della scuola», chiarisce, altresì, che «non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento», equiparando illegittimamente categorie giuridicamente diverse all'interno dello stesso organico. Inoltre, quanto disposto nella citata circolare contrasta con il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, in cui si afferma che «l'organico dell'autonomia (è) costituito dai posti comuni per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa» e con il comma 73 in cui si precisa che «il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza»;

considerato inoltre che:

sulla base di quanto esposto, è chiaro che, contrariamente a quanto previsto dalla citata nota del Ministero del 5 settembre, esistono 2 categorie di docenti, di cui la prima è composta da tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, da quelli assunti nella cosiddetta «fase 0» nell'anno scolastico 2015/2016, da quelli assunti nella fase A del piano straordinario di assunzioni e da quelli che rientrano nella fase A dei movimenti dell'anno scolastico 2016/2017, che hanno acquisito titolarità su scuola senza essere coinvolti negli ambiti territoriali. Per tutti questi soggetti, permane l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sull'istituzione scolastica, secondo il regime previgente alla legge n. 107 del 2015 e cioè, sostanzialmente, sulla base degli articoli 436 e seguenti del Testo unico (di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), nonché delle disposizioni contrattuali. La seconda categoria è composta dai docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, costituito dalle residue nomine sui posti vacanti e disponibili (fase B), non precedentemente assegnati, dalle nomine su posti del potenziamento, tutte effettuate con procedura nazionale, da tutti i docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dai docenti in esubero o soprannumero o in mobilità a decorrere dallo stesso anno. Tutti questi soggetti saranno incaricati negli albi territoriali. Pertanto emerge chiaramente la contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107 del 2015, a seconda della fase in cui sono stati assunti, e quanto invece indicato dal Ministero nella nota n. 2852;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la «titolarità di sede» per i docenti assunti in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 è garantita dalla legge stessa e gli stessi conservano la «titolarità su scuola», decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto. E' pertanto illecito al di fuori delle due ipotesi di decadenza della titolarità (domanda di mobilità volontaria o perché perdenti posto), sottrarre ad un docente titolare su scuola delle ore di cattedra alle quali ha diritto e/o spostarlo, imponendolo come diktat del dirigente scolastico, sui posti del potenziamento destinati;

è paradossale a giudizio degli interroganti da parte del Ministero, contrariamente a quanto ben specificato nella legge n. 107 del 2015, configurare un «organico dell'autonomia» nel quale tutti i docenti di ruolo perderebbero la «titolarità», concedendo ai dirigenti scolastici la possibilità di spostare i docenti dalla «titolarità su scuola» al «potenziamento» e quindi, di fatto, parificandoli ai neoassunti sul «potenziamento» provenienti dagli albi regionali;

la situazione esposta rischia, in nome «dell'organico dell'autonomia», voluto dalla cosiddetta Buona Scuola, di generare ulteriori gravi tensioni e inutili contenziosi, con conseguenze certamente sfavorevoli per il Ministero, che causerebbero gravi ripercussioni sulle casse dello Stato;

considerato infine che la prospettiva produrrebbe, inoltre, il demansionamento dei suddetti docenti «titolari su scuola» (assunti prima dell'en-

trata in vigore della legge n. 107 del 2015) che sarebbero impiegati «coattivamente» dal dirigente scolastico verso l'attività di supplenza e la gestione di progetti e laboratori (anche in orario pomeridiano) previsti per i soli docenti assunti su posti del potenziamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere le illegittimità descritte generate dalla suddetta nota ministeriale e per fare chiarezza sulla questione esposta in premessa;

se esista per gli insegnanti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 il concreto pericolo di perdita della titolarità della sede, al di fuori delle due ipotesi previste dalla normativa vigente, ovvero la partecipazione alla mobilità volontaria o la perdita del posto.

(3-03159)

